



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

(Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17, mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 13 del 23-04-2019

OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO DELL'ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' GECIM - GESTIONI CIMITERIALI SRL PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO IN FORMA CONGIUNTA DEL CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI AFFIDANTI SULLA SOCIETA' STESSA - APPROVAZIONE .

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **12:30**, nella sede comunale la dott.ssa Pinuccia Niglio, Vice Prefetto, in qualità di Commissario prefettizio nominato con decreto prefettizio prot. n. 72671/2018, per la gestione provvisoria del nuovo Comune di Riva del Po (Fe), istituito mediante fusione dei comuni di Berra e Ro dalla L.R. n. 17/2018, nella sua qualità di Consiglio assistito dal Segretario Generale dott.ssa Luciana Romeo;

Visto:

- l'atto costitutivo della Società Gecim S.r.l. rep. n. 10922/4419 del 22/12/2006, a firma notaio Lorenzo Luca di Bologna;
- l'art. 16 Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione
- l'art. 18 Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, della Legge 124/2015 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Madaia), in vigore dal 28/8/2015;
- il D.Lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (codice appalti);
- l' "Avviso di rettifica" pubblicato in GURI n. 164 del 15/7/2016 riferito al sopraccitato decreto;
- il D.Lgs. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP), in vigore dal 23/9/2016;
- il D.Lgs. 100/2017 pubblicato in GURI il 26/06/2017 Decreto Correttivo al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Viste le linee guida ANAC n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017;

Dato atto che i preesistenti Comuni di Berra e Ro, con propri atti, hanno provveduto alle modifiche ope legis allo statuto della società Gecim S.r.l.;

Visto lo statuto della partecipata indirettascietà Gecim S.r.l. modificato in data 7/10/2017 con delibera dell'Assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria presso il Notaio L. Vacchi di Copparo;

Vista la domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house in adempimento all' art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 inviata per Gecim S.r.l. in data 19/04/2018 dal Comune di Copparo munito di delega da parte degli altri enti soci della società.

Vista la lettera ricevuta da ANAC in data 11/03/2019 dal Comune di Copparo in risposta alla domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori per la società Gecim S.r.l. in cui si rileva la carenza di documentazione comprovante il requisito del "controllo analogo congiunto";

Considerato che:

- la compagine sociale di Gecim S.r.l. è ad oggi composta da : - Patrimonio Copparo S.r.l. che possiede l'80% delle quote sociali - Comune di Riva del Po che possiede il 10% delle quote sociali - Comune di Tresignana che possiede il 5% delle quote sociali - Comune di Jolanda di Savoia che possiede il 5% delle quote sociali;
- il Comune di Copparo partecipa interamente al capitale della società Patrimonio Copparo S.r.l, Copparo (Ferrara), c.f. 01708200389, quale società in house, a partecipazione pubblica

totalitaria diretta con esercizio del controllo analogo, operativa nella gestione dei Servizi Pubblici Locali;

- l'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che il controllo analogo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore; :

- l'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che la disciplina dello stesso Codice dei contratti pubblici non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata ;

- il rapporto tra la società Patrimonio Copparo s.r.l. (interamente partecipata dal Comune di Copparo e sottoposta a controllo analogo da parte dello stesso Comune) e la società Gecim Gestioni Cimiteriali s.r.l. è configurabile come il modulo "in house" secondo lo schema "a cascata" (Par. 6.3.5. lett. a) delle Linee guida Anac n. 7), in base al quale | l'Amministrazione A (nel caso il Comune di Copparo) controlla un soggetto in house B (nel caso la società Patrimonio Copparo s.r.l.) che a sua volta controlla l'organismo in house C (nel caso la società Gecim Gestioni Cimiteriali s.r.l.) e nel quale A (nel caso il Comune di Copparo) concede affidamento diretto a C) (nel caso la società Gecim Gestioni Cimiteriali S.r.l.);

- l'art. 11 dello Statuto della società Gecim Gestioni Cimiteriali s.r.l. stabilisce che:

a) i soci esercitano il controllo analogo sulla società in forma congiunta mediante decisioni espresse nelle modalità dagli articoli 12 e 12-bis dello Statuto (comma 3);

b) la regolazione degli oggetti specifici, in conformità ed in possibile estensione rispetto a quanto stabilito dal successivo art. 12 in ordine alle materie sottoposte alla decisione dei soci, e delle modalità operative di esercizio del controllo analogo da parte dei soci con le decisioni di cui all'articolo 12 dello Statuto è definita da apposito accordo stipulato tra gli stessi. In caso di ingresso nella società di nuovi soci, quali amministrazioni pubbliche o soggetti ad esse assimilabili, gli stessi devono sottoscrivere l'accordo per la regolazione delle modalità di esercizio del controllo analogo (comma 4);

c) l'accordo stabilisce, in particolare, quando le decisioni di cui all'art. 12 dello Statuto devono essere precedute da confronto ed intesa preventivi tra i Comuni soci, nonché da correlata e conseguente deliberazione del Consiglio Comunale di ciascun Comune socio, in forma di indirizzi del socio alla società ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e - integrazioni, al fine di consentire agli stessi di intervenire nelle decisioni fondamentali della società, anche tenendo conto delle condizioni poste nel rapporto tra Comuni soci e società stessa dal quadro normativo sulle società partecipate dagli enti locali e dalla sua evoluzione, delle eventuali situazioni societarie richiedenti l'intervento ex legge dei soci, nonché della necessità di salvaguardare da pregiudizi le dinamiche economico-finanziarie del Comune e della società. A tal fine l'accordo può essere periodicamente rivisto (comma

5)

;

- al fine di garantire l'effettività del controllo analogo e di ottimizzare i rapporti dei Soci in ordine allo sviluppo delle attività da parte della società Gecim Gestioni Cimiteriali s.r.l. risulta pertanto necessario definire mediante convenzione l'accordo tra i soci di cui all'art. 11, commi 4 e 5 dello Statuto della società stessa;

Rilevato che non sussistono incompatibilità con riferimento agli articoli 4 comma 2, articolo 5 comma 1 e articolo 20 del D.Lgs. 175/2016;

Rilevato che la società Gecim S.r.l. risponde ai requisiti anzidetti;

Preso atto che è stato prodotto il testo dell'Accordo attuativo dell'art. 11 dello Statuto della società Gecim Gestioni Cimiteriali s.r.l. per la definizione delle modalità di esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte dei soci affidanti sulla società stessa (Allegato A);

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267;

Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e che lo stesso, su richiesta del Commissario Prefettizio, attraverso la sottoscrizione del presente atto, esprime parere favorevole in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.lgs n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'Accordo attuativo dell'art. 11 dello Statuto della società Gecim Gestioni Cimiteriali s.r.l per la definizione delle modalità di esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte dei soci affidanti sulla società stessa (Allegato A);
- 3) di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione dell'accordo attuativo dell'art. 11 dello Statuto societario di Gecim - Gestioni Cimiteriali s.r.l.;
- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luciana Romeo – Segretario Comunale;
- 5) di dare atto che sono state rispettate le misure di prevenzione, generali e specifiche stabilite nel piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 4 del 29/01/2019;
- 6) di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del procedimento elementi, anche potenziali, riconducibili alla fattispecie del conflitto d'interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art 54 del D.lgs n. 165/2001);
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL COMMISSARIO
Niglio Pinuccia

IL SEGRETARIO
Romeo Luciana